



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Avv. Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
33	31/03/2022	17	6

Oggetto:

***D.lgs. 152/06 art.279 comma 2 bis- Sanzione amministrativa- Ditta new Vision Srl - c.da Pianelle
Zona PIP Sassinoro (BN)***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE

- sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”;
- l’art. 208 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;
- la New Vision Srl, sede legale in Pompei (NA) alla Via Lepanto n. 84 ed Opificio in Sassinoro alla Contrada Pianelle (zona PIP), legalmente rappresentata dal ***OMISSIS*** ***OMISS con D.D. n. 5 del 08/03/2018 è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06, alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti non pericolosi per la produzione di compost;
- con istanza acquisita al prot. n. 716590 del 26/11/2019, la ditta ha chiesto di apportare delle modifiche non sostanziali all’impianto per una migliore funzionalità;
- con D.D. n. 2 del 8/01/2020 è stato preso atto delle suddette modifiche non sostanziali;
- con nota prot. n. 190278 del 14/04/2020, questa UOD ha comunicato e autorizzato l’avvio dell’esercizio dell’attività;
- in data 14/04/2020, con nota acquisita al prot. n. 195246 del 17/04/2020, la ditta ha comunicato la messa in esercizio dell’impianto per il giorno 20/04/2020;
- in data 15/04/2020 il TAR con la sentenza n. 2280/2018 REG. RIC. – N. 1376/2020 REG. PROV.COLL., pubblicata il 15/04/2020, ha sospeso tutti gli atti amministrativi per l’esercizio dell’attività
- in ottemperanza a quanto disposto dal TAR, l’attività è stata immediatamente sospesa;
- in data 25/06/2021 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta) con ordinanza n. 4839/2021 REG.RIC. n. 3505/2021 REG. PROV. CAU., pubblicata il 25/06/2021, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata di cui sopra;
- in data 1/10/2021, con nota acquisita al prot. 487146 del 4/10/2021, la ditta ha comunicato agli enti interessati il riavvio dell’esercizio dell’attività per il 4/10/2021;
- il D.D. autorizzativo n. 5 del 8.03.2018 prevede, al punto 16, che la ditta rispetti la seguente prescrizione: *“Rispettare quanto previsto dall’art.269 comma 6, in particolare comunicare a questa UOD e all’ARPAC almeno 15 giorni prima la data di messa in esercizio e la data di messa a regime dell’impianto.”*
- dall’esame della documentazione trasmessa dalla ditta, è emerso che la stessa non ha rispettato il termine di 15 giorni, così come prescritto;
- con nota prot. n. 59048 del 3/02/2022, questa UOD ha contestato , ai sensi dell’art. 14 della legge n.689/1981, la violazione della prescrizione prevista dal punto 16 del D.D. autorizzativo n. 5 del 8.03.2018 - condotta sanzionabile ex art.279 c.2 bis del D.lgs. 152/06 ;
- inoltre, con la medesima nota, è stato comunicato alla ditta, ai sensi dell’art. 18 della legge 689/81, che poteva produrre entro 30gg, decorrenti dalla ricezione della stessa, scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione a questa UOD, competente in materia di sanzioni amministrative;
- la ditta, con nota acquisita al prot. n. 91785 del 18/02/2022, ha chiarito che trattavasi di mero refuso sulla data della messa a regime dell’impianto;
- successivamente, con istanza acquisita al prot. n. 99797 del 23/02/2022, il Legale Rappresentante della ditta ***OMISSIS*** ***OMIS, unitamente al tecnico incaricato dalla ditta ***OMISSIS*** ***OMIS, ha richiesto formalmente di essere audito;
- con nota n.122742 del 07/03/2022 è stato convocato presso gli uffici di questa UOD, per il giorno 14/03/2022, alle ore 11.00, per l’incontro richiesto;
- in data 14.03.2022, in sede di audizione, il tecnico incaricato dalla ditta ha dichiarato *“ confermando quanto già detto nella nota acquisita al prot. n. 91785 del 18/02/2022, sottolinea che la comunicazione della data erroneamente indicata per il 20/04/2020 era, invece, riferita al 30/04/2020 e che comunque le intenzioni erano quelle di comunicare un inizio attività non in riferimento alle*

emissioni in atmosfera". La ditta, così come rappresentata, si è resa comunque disponibile a pagare la sanzione amministrativa prevista dall'art. 279 comma 2 bis del D.lgs. 152/06

- con nota prot. 138754 del 14.03.2022 questa UOD ha trasmesso all'Arpac, per opportuna conoscenza, copia del verbale di audizione del 14.03.2022;

CONSIDERATO CHE

- il D.D. autorizzativo n. 5 del 8.03.2018 prevede, al punto 16, che la ditta rispetti la seguente prescrizione: *"Rispettare quanto previsto dall'art.269 comma 6, in particolare comunicare a questa UOD e all'ARPAC almeno 15 giorni prima la data di messa in esercizio e la data di messa a regime dell'impianto."*
- l'art 279, comma 2- bis, del D.lgs. 152/06 stabilisce che *" chi nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente";*
- la condotta contestata alla New Vision Srl, titolare di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art . 208 del D.lgs. 152/2006, rilasciata con D.D. n. 5 del 08/03/2018, per l' impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti non pericolosi per la produzione di compost, è riconducibile alla violazione della prescrizione stabilita, al punto 16, dal D.D. autorizzativo n. 5 del 8.03.2018;
- per quanto riscontrabile agli atti presenti presso il nostro Ufficio, non risultano a carico del soggetto obbligato reiterazioni della medesima violazione per il medesimo impianto;

TENUTO CONTO

- della dichiarazione sull' assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, dal Dirigente e dal Responsabile del procedimento;

RITENUTO CHE

- è possibile applicare l'importo minimo edittale previsto dall'art. 279, comma 2 bis, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. che ammonta a € 1.000,00 (euro mille/00), in quanto trattasi di prima infrazione;

VISTI

- L'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi;
- La D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- L'art 269 comma 6 del D.lgs. 152/06;
- L'art. 279, comma 2 bis, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. 689/81 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD, nonché all'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile del Procedimento Dr.ssa Silvia Meoli e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,

D E C R E T A

- **DI ORDINARE ED INGIUNGERE**, per i motivi sopra esposti, al ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, in qualità di Legale Rappresentante della ditta New Vision, il **pagamento della sanzione amministrativa di € 1.000,00 (mille/00)** oltre le spese di bollo e notifica quantificate in **€ 10,65**, da effettuarsi entro e non oltre **30 giorni** dalla notifica del presente atto, per aver violato la prescrizione prevista dal punto 16 del D.D. autorizzativo n. 5 del 08/03/2018, relativamente all'impianto di rifiuti, ubicato in Sassinoro (BN) alla c.da Pianelle zona PIP - comportamento sanzionato dall'art. 279 comma 2 bis del D.lgs. 152/06;

COMUNICA E AVVERTE

- Che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/81 e ss.mm.ii, ed anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art.49 del DPR 602/73,avviando le procedure cautelari ed esecutive di seguito elencate:

- Fermo amministrativo di beni mobili registrati – veicoli, natanti, ecc. ex art. 86 DPR

602/73;

- Iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 DPR 602/73;
 - Pignoramento di fitti e pigioni ex art. 72 DPR 602/73;
 - Pignoramenti di crediti presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 Pignoramento mobiliare ex art. 73 comma 1 e 1 bis DPR 602/73;
 - Pignoramento di crediti verso la Pubblica amministrazione ex art. 75 DPR 602/73;
 - Pignoramento immobiliare nelle modalità e secondo i limiti dell'art. 76 DPR 602/73;
 - Anche nelle modalità previste dal già citato R.D. 14/04/1910 n. 639 e le su citate disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ove compatibili, così come previsto dal D.L. 70/2011 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 1 c. 544 della L. 228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico.
- Che il pagamento dovrà essere effettuato tramite la Piattaforma my pay – Pago PA, accessibile al seguente link:<https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html>- inserendo nell'apposita causale il codice tariffa 0553(Sanzioni amministrative emissioni in atmosfera - Violazione comma 1, comma 2 bis, comma 3 art. 279 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – UOD 501706 Benevento).
 - Che, dall'avvenuto pagamento, deve essere fornita prova entro 30 giorni dalla data della notifica, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento– Piazza Ernesto Gramazio1, che ha emanato il presente provvedimento, mediante trasmissione dell'attestazione originale di avvenuto pagamento.
 - Che, avverso la presente ordinanza/ingiunzione, che costituisce Atto esecutivo ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 e s.m.i., l'interessato, entro 30 giorni dalla notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
 - Che, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/1981 e s.m.i., l'ingiunto, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, può richiedere la rateizzazione del pagamento a questa Amministrazione, che si riserverà di decidere in merito;

MODALITA' DI NOTIFICA

La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo del Servizio Postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento. La data di notifica è quella del timbro postale. Il presente atto sarà consegnato alle poste Italiane S.p.a. per gli adempimenti previsti, per cui lo stesso sarà notificato a norma di legge.

Si dispone di trasmettere copia del presente decreto, per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché nella apposita sez. “Casa di vetro” del sito Web per regionale.

Avv. Anna Martinoli